

LIBERTÀ

EGUAGLIANZA

MONITORE NAPOLETANO

Fondato nel 1799 da
Carlo Lauberg ed Eleonora de Fonseca Pimentel

Rifondato nel 2010
Direttore: Giovanni Di Cecca

Anno CCXIV - www.monitorenapoletano.it

DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE, DEL LAVORO E
PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REATI AMBIENTALI E PER LA TUTELA
DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI IN
CAMPANIA

ART.1.

(Introduzione del reato di combustione illecita di rifiuti).

1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

«ART. 256-bis. *(Reato di combustione illecita di rifiuti)*.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, in funzione del successivo abbruciamento dei rifiuti.

3. Se i delitti di cui al comma precedente sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa, o comunque di un'attività organizzata, la pena è aumentata di un terzo.

4. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma primo sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. Se per la commissione dei delitti di cui al comma 1 sono utilizzati mezzi di trasporto, si applica la confisca di cui all'articolo 259, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato, la quale provi la propria buona fede in ordine all'uso del bene, avvenuto a sua insaputa e non collegabile ad un suo comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Se le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

1. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

«3-ter. Quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale implicanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione nel cui ambito si assume che i fatti si siano verificati. Qualora i reati di cui al primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il pubblico ministero invia l'informazione contenente l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando il soggetto sottoposto ad indagine per i reati indicati nel periodo precedente è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare. All'esito del processo, le sentenze o i provvedimenti definitivi di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nel primo periodo del presente comma».

ART. 3.

(Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania).

1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, interessati dagli effetti contaminanti di sversamenti e smaltimenti abusivi, anche mediante combustione.

2. Nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare e di organismi scientifici pubblici competenti. Il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, il Corpo forestale dello Stato, il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari garantiscono, il Comando carabinieri per la tutela della salute, per le finalità di cui al presente articolo, agli enti di cui al comma 1 l'accesso ai terreni in proprietà, posseduti o comunque nella disponibilità di soggetti privati.

3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire agli istituti e all'agenzia di cui al comma 1 i dati e gli elementi conoscitivi nella loro disponibilità.

4. Entro novanta giorni dall'adozione della direttiva di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, nonché sui possibili interventi di bonifica, relativi ai terreni indicati come priori-

tari dalla direttiva di cui al comma 1. Entro i successivi centottanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano un'analoga relazione relativa ai restanti terreni oggetto dell'indagine.

5. Entro i trenta giorni successivi alla presentazione dei risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo e al secondo periodo del comma 4, con distinti decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute sono indicati i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse. Con i decreti di cui al primo periodo possono essere individuati anche i terreni da destinare solo a produzioni agroalimentari determinate. Nel caso in cui i titolari di diritti reali di godimento o del possesso sui terreni oggetto delle indagini di cui al presente articolo abbiano reso impossibile reiteratamente l'accesso ai terreni in tempi compatibili con il rispetto dei termini di cui al comma 4, questi sono indicati nell'ambito dei terreni di cui al primo periodo. Per tali terreni la revoca dell'inclusione nell'ambito dei terreni di cui al primo periodo, può essere disposta con decreto dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia stato consentito l'accesso, se dalle risultanze delle indagini sia dimostrata l'idoneità di tali fondi alla produzione agroalimentare. Con decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute può essere disposta, su istanza dei soggetti interessati la revoca dell'inclusione nell'ambito dei terreni di cui al primo periodo qualora sia dimostrato il venire meno dei presupposti per tale inclusione.

ART. 4.

(Azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei territori della regione Campania).

1. Al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni della regione Campania individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, composto dal Ministro per la coesione territoriale e dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute e dal Presidente della regione Campania. Al Comitato spetta altresì la supervisione delle attività della Commissione di cui al comma 2.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale di cui al comma 1, al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni della regione Campania, come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro trenta giorni dall'emanazione del primo decreto di cui al medesimo articolo 3, comma 5, è istituita una Commissione composta da un rappresentante del Ministro per la coesione territoriale, che la presiede, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero della salute e da un rappresentante della regione Campania. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato di cui al comma 1, sui propri lavori. Ai componenti della Commissione di cui al presente comma, non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dai Dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Commissione di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma 1, avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'articolo 3, comma 1, adotta e successivamente coordina un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Il programma può essere realizzato anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato interministeriale sulle attività di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, pari a 100.000 euro per l'anno 2013 e a 2.900.000 euro per l'anno 2014, nonché all'attuazione del programma, di cui al comma 2, si provvede, oltre che con le disponibilità ordinarie, anche mediante l'utilizzo del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013, del Piano di azione e coesione, nonché mediante misure da adottare nella programmazione dei fondi europei e nazionali 2014-2020, previa intesa con la Regione Campania. Nelle more del procedimento che rende disponibili le risorse di cui al primo periodo, le somme sono anticipate dal commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n. 3849, e successive modifiche e integrazioni, a valere sulle disponibilità della gestione commissariale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La prima disposizione ha lo scopo di fare fronte, attraverso la previsione di una di una specifica figura di reato all'allarmante situazione che caratterizza, in particolare, alcune aree della Regione Campania, che per tale ragione sono denominate "terra dei fuochi".

La necessità dell'incriminazione scaturisce dall'inadeguatezza dell'attuale sistema sanzionatorio che inquadra l'illecita combustione dei rifiuti e le propedeutiche condotte di abbandono e deposito incontrollato quali violazioni prive di rilevanza penale, ovvero incriminate a titolo contravvenzionale, quando commesse dai titolari di imprese.

E' palese l'inadeguatezza della risposta sanzionatoria a fronte dei concreti rischi di contaminazione delle matrici ambientali e pregiudizio per la salute umana che le emissioni prodotte dalle combustioni dei rifiuti sono suscettibili di produrre.

Non si presta a una più efficace repressione la fattispecie di incendio contemplata dall'art. 423 del codice penale che dottrina e giurisprudenza consolidate riservano ai casi nei quali sia appiccato un fuoco distruggitore, di notevole portata diffusiva e di difficile estinzione. Requisiti questi che, calibrati sul bene giuridico pubblica incolumità, non si prestano a colpire il fenomeno nelle sue concrete manifestazioni, caratterizzate dalla combustione di rifiuti anche pericolosi, in terreni pubblici e privati, anche isolati, con emissioni nocive suscettibili di propagarsi a colture e a centri densamente abitati.

Le incriminazioni si aggiungono a quelle di cui agli articoli 255 e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (abbandono di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e mirano a colpire (anche attraverso la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per la commissione del reato) il preoccupante fenomeno dei roghi di rifiuti, al quale conseguono immediati danni all'ambiente

ed alla salute umana, con la dispersione in atmosfera dei residui della combustione, incluso il rischio di ricadute al suolo di diossine.

Il secondo articolo estende l'obbligo informativo previsto dall'art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale a fattispecie di reato in cui i fatti comportino delle conseguenze pregiudizievoli sull'ambiente, al fine di favorire un corretto raccordo tra l'Autorità Giudiziaria procedente e le amministrazioni competenti ad adottare i provvedimenti eventualmente ritenuti opportuni e necessari per la tutela dell'ambiente, della salute e della qualità della produzione agroalimentare..

L'articolo 3 si propone di fare fronte al gravissimo allarme sociale (con pesanti ricadute economiche) provocato dalla diffusione di notizie sullo stato di contaminazione dei terreni agricoli campani e sulla conseguente contaminazione e pericolosità per la salute umana dei prodotti agroalimentari di quella regione. E' pertanto urgente acquisire una fotografia della situazione attraverso una mappatura delle aree che individuino quelle interessate da fenomeni di inquinamento tali da rendere necessaria la limitazione a colture no food. Questo attraverso l'apporto di istituti ed agenzie statali e regionali che già dispongono di dati e di elementi di conoscenza tecnica sulle aree da verificare, eventualmente - ove ve ne sia la possibilità - anche fruendo dei dati acquisiti in sede di indagine dalla autorità giudiziaria. L'attività dovrà prendere le mosse dalle province maggiormente coinvolte dalla evidenziata situazione di allarme sociale e criminale, e dunque da quelle di Napoli e Caserta. I risultati scientifici che ne saranno il risultato consentiranno di perimetrare i terreni no food, sradicando la convinzione sempre più diffusa ed in modo preoccupante che tutti i prodotti della Campania siano contaminati e che tutti i terreni destinati all'agroalimentare della regione siano pregiudicati da gravi fenomeni di inquinamento.

L'articolo 4 è finalizzato alla costituzione di un Comitato Interministeriale e di una Commissione con il compito di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela da realizzarsi nell'area della regione Campania delimitata ai sensi dell'articolo 3. L'azione della Commissione ha lo scopo di semplificare e accelerare le procedure per l'attuazione dei suddetti interventi. È, difatti, possibile, per la realizzazione degli stessi, fare ricorso allo strumento giuridico del Contratto Istituzionale di sviluppo, previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, proprio al fine di accelerare la realizzazione di interventi e garantire la qualità della spesa pubblica. Si prevede infine, la possibilità di finanziare il programma, oltre che con le disponibilità ordinarie, anche mediante l'utilizzo del POR Campania 2007-2013, del Piano di Azione e Coesione, nonché mediante misure che saranno adottate nella programmazione dei fondi europei e nazionali a valere sulla programmazione 2014-2020.

RELAZIONE TECNICA

I primi due articoli non comportano maggiori oneri in quanto regolano rispettivamente una nuova figura di reato ed un obbligo informativo in capo al Pubblico Ministero.

Con riguardo all'art. 3, si osserva che nel corso degli ultimi anni il Ministero dell'ambiente ha avviato una serie di iniziative aventi tra gli obiettivi generali anche quello del rafforzamento degli strumenti di monitoraggio e prevenzione a disposizione delle Autorità preposte, al fine di tutelare la sicurezza e la salute pubblica, nonché il contesto ambientale.

Tali iniziative sono, da un lato, tese al rafforzamento dei sistemi di monitoraggio che esistono sul territorio, dall'altro mirate alla mappatura del territorio per l'individuazione di aree potenzialmente inquinate al fine di poter avviare le attività di ripristino delle stesse e tutelare la salute pubblica ed in alcuni casi evitare che situazioni di inquinamento vadano a gravare anche sulla produzione agricola.

Le suddette iniziative in particolare si sono sostanziate in un importanti progetto che è stato avviato nel corso del 2012-2013, denominato progetto MIAPI (Monitoraggio delle aree potenzialmente inquinate) strumento per la mappatura del territorio ai fini della realizzazione delle carte del rischio, attività di ripristino delle stesse e tutelare la salute pubblica.

Il Progetto MIAPI è stato realizzato per avviare una mappatura del territorio basata su nuovissimi sistemi di acquisizione ed elaborazione. Infatti tale iniziativa prevede, attraverso la collaborazione con importanti referenti del mondo accademico, una mappatura del territorio con tecniche di Magnetometria (Fusti Sepolti), Spettrometria Raggi Gamma e Termico (Radioattività).

Attraverso queste tecniche è possibile individuare anomalie magnetiche fino ad una profondità di 20 metri dal piano campagna, e quindi individuare fusti interrati o qualunque altro contenitore metallico all'interno del quale, prima di sotterrarlo, siano stati occultati materiali nocivi per la salute.

Il progetto è stato valutato positivamente dall'Autorità di Gestione del PON- Sicurezza e finanziato con fondi Comunitari con decreto del Ministero dell'Interno prot. 555/SM/U/023/2011 del 13 Gennaio 2011 e prot. N. 555/SM/E/0704/2012 del 1 Febbraio 2012.

Il progetto ha acquisito la valutazione tecnica ed economica all'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPa) ricevendo parere positivo.

Il progetto, allo stato, prevede una copertura parziale del territorio della c.d. "Terra dei Fuochi" che sarà possibile completare mediante lo stanziamento di euro 3 milioni di cui al comma 6. L'integrazione può essere avviata in un tempo stimabile di giorni dieci; questa tempistica è possibile poiché è intenzione di avvalersi di una procedura negoziata, per la ripetizione di servizi analoghi ai sensi del comma 40 dell'art. 3 e della lettera b del comma 5 dell'art. 57 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

In particolare si prevedono le seguenti attività:

Attività	Unità misura	Dimensione	Costo unitario	Spesa
Telerilevamento con magnetometro e spettrometro raggi gamma	Kmq	3.200	€ 340	€ 1.088.000
Telerilevamento RER termico	Kmq	3.200	€ 100	€ 320.000
Indagini geofisiche a terra	Kmq	1.250	€ 1.100	€ 1.375.000
Assistenza per caricamento dati	GP	240	€ 447	€ 107.280
Specialisti per elaborazione dati	GP	240	€ 447	€ 107.280
TOTALE				€ 2.997.560

L'articolo 4 non richiede copertura in quanto prevede la possibilità di finanziare il programma di interventi con risorse già stanziate e già destinate alla regione Campania. Eventuali ulteriori fonti di finanziamento troveranno adeguata copertura.

ART. 5.

(Azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei territori della regione Campania).

1. Al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'Unità Tecnica Amministrativa di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e n. 4018 del 30 aprile 2012 è prorogata fino al 31 dicembre 2015, ed opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Nel limite organico di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, come modificato dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3932/2011, n. 3946/2011 e n. 3954/2011, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, disciplina la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative dell'Unità Tecnica-Amministrativa.

3. Gli enti locali della Regione Campania, ai fini del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati alla data del 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unità tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, ovvero dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unità tecnica amministrativa che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, utilizzano per l'anno 2014 la "Sezione per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" di cui all'articolo 1, comma 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con le procedure e nei termini previsti dal citato articolo 1 del decreto legge 35 del 2013."

4. I versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2012, n. 4022, continuano ad essere effettuati all'INPS, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati alla società ex concessionaria dei lavori per l'adeguamento, realizzazione e gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma.

Relazione illustrativa

Il provvedimento normativo di cui all'articolo 5 muove dalla considerazione che le attività di natura amministrativo-contabile e la gestione del contenzioso relativo al periodo dell'emergenza rifiuti in regione Campania presentano tuttora profili di elevata complessità e di indubbia rischiosità soprattutto sotto l'aspetto patrimoniale, erariale ed ambientale potenzialmente derivante dalla non conclusione, ovvero dalla discontinuità di gestione degli incombenti di competenza dell'Unità Tecnica-Amministrativa (U.T.A.) di cui si dispone, al comma 1, la proroga.

In particolare si evidenziano le attività relative al recupero della "massa attiva" rappresentata dai crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dei Comuni della regione per le tariffe di smaltimento non rimosse durante il periodo dell'emergenza, la chiusura delle operazioni di liquidazione della "massa passiva" di cui all'art. 3 del decreto legge 195/2009, le procedure di esproprio delle aree occupate per la realizzazione di siti ed impianti e la conseguente intestazione dei cespiti a favore degli enti territoriali, le attività di liquidazione di posizioni creditorie in favore di Amministrazioni locali riferite ad autorizzazioni commissariali di deposito provvisorio dei rifiuti in aree comunali, la cui presenza determina situazioni di rischio ambientale, la gestione, infine, dell'enorme mole di contenzioso riferito alle amministrazioni straordinarie succedutesi negli oltre quindici anni di stato emergenziale.

La proroga è finalizzata a completare le attività amministrative in essere (procedure espropriative, liquidazione passività, recupero crediti verso le amministrazioni comunali) ma soprattutto a consentire, da un lato, a dare piena attuazione agli improcrastinabili interventi di natura ambientale volti a rimuovere le cause di "perpetuazione di un danno ambientale" al quale, in molti casi, si aggiunge un rilevante danno patrimoniale connesso alla maturazione di un credito ingiustificato in capo a privati proprietari delle aree occupate, dall'altro, a definire linee strategico-processuali efficaci al fine di minimizzare il rischio patrimoniale in capo allo Stato, fornendo alla difesa erariale le documentazioni ed i supporti informativi indispensabili in fase processuale.

A tal proposito, le esigenze di supporto legale dell'U.T.A. sono state oggetto di attenzione già nel decreto "Stabilità", laddove al comma 178 si autorizza l'U.T.A. ad avvalersi del supporto stabile e continuativo di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due da collocarsi fuori ruolo.

Al fine di rendere massimamente efficace l'attività del'U.T.A. per il periodo di proroga, al comma 2 del provvedimento de quo si rinvia a successivo atto dispositivo del Presidente del Consiglio dei Ministri che provvederà a disciplinare la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento economico del personale e le procedure operative alle quali l'U.T.A. dovrà attenersi nei limiti, si intende, della dotazione personale già definita in sede istitutiva e con l'utilizzo delle risorse finanziarie presenti sulle contabilità speciali attualmente gestite, ovvero su ulteriori risorse rinvenienti dal recupero dei crediti certi, liquidi ed esigibili verso i Comuni per le tariffe di smaltimento non rimosse nel periodo dell'emergenza.

Su questo punto, in particolare, il presente provvedimento normativo, al comma 3, prevede la possibilità per i comuni debitori di utilizzare per l'anno 2014 la procedura di cui al decreto legge 35 del 2013 sia per i debiti già presenti in bilancio sia per quelli a suo tempo non riconosciuti, per i quali si stabilisce la possibilità di un riconoscimento in bilancio in data successiva.

La norma vuole favorire il recupero da parte del'U.T.A. dell'ingente somma di circa 150 milioni di euro, con i quali provvedere alla realizzazione degli interventi e delle attività su descritte e che sono alla base della proroga di cui trattasi.

Il provvedimento normativo previsto al comma 4 mira a risolvere una situazione di fatto creatasi a seguito di una mancata specifica previsione dell'O.P.C.M. 4022/2012. Infatti, il personale assunto a tempo determinato dal Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 3 della citata ordinanza proviene dal settore privato con applicazione del contratto collettivo nazionale dei lavoratori metalmeccanici. Il Commissario delegato, come da accordo sottoscritto con la Regione Campania, la Hydrogest S.p.A., le organizzazioni sindacali ed il Custode Giudiziario in data 26/09/2012, subentrando ai sensi dell'art. 2112 del c.c., ha proseguito nell'applicazione dei trattamenti economici e normativi già in godimento, ivi compresi quelli contributivi con gestione INPS, previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali, applicati alla società ex concessionaria Hydrogest Campania S.p.A. Sin dall'inizio e a tutt'oggi la struttura commissariale ha provveduto a versare regolarmente la contribuzione alla predetta gestione previdenziale, richiedendo l'iscrizione come industria. L'INPS non ha riconosciuto tale iscrizione in quanto il Commissario delegato, quale organo che promana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato inquadrato come pubblica amministrazione. Ciò, come confermato da parere reso dall'Avvocatura dello Stato, non impedisce l'applicazione al personale interessato del CCNL dei metalmeccanici con gestione INPS. E' necessaria, però, una apposita previsione normativa, come avvenuto per precedenti gestioni commissariali (si citano ad esempio i Commissari ad acta nominati per le province campane nel corso dell'emergenza rifiuti). Il provvedimento, quindi, mira a sanare una situazione nei fatti già presente consentendo al personale che ha maturato i requisiti nel periodo commissariale di poter andare in pensione. Non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto i contributi sono stati già regolarmente versati e in tale misura saranno versati per il prosieguo della gestione commissariale. E' da evidenziare, in ultimo, che, come previsto dall'O.P.C.M. 4022/2012, nessun onere ricade sul bilancio statale. Infatti il Commissario delegato opera con la contabilità speciale alimentata con i fondi di cui all'art. 1 comma 8 dell'O.P.C.M. 4022/2012, costituiti prioritariamente da canoni correnti e pregressi maturati e ancora non versati da parte dei soggetti obbligati ai comuni od ai gestori del servizio idrico integrato per il servizio di depurazione e collettamento degli impianti e in subordine con risorse stanziare, in appositi capitoli, dal bilancio della Regione Campania, fino alla concorrenza di quelle necessarie.

ART. 6.

(Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico).

All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della protezione civile, le regioni o province autonome interessate, si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina può comunque essere adottato.».

c) al comma 1, dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: «Possono essere nominati commissari anche i Presidenti o gli assessori all'ambiente delle Regioni interessate; in tal caso non si applica l'articolo 20, comma 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2. I commissari possono avvalersi, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione lavori e collaudo, e per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei Comuni e delle Regioni interessati dagli interventi, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché dell'ANAS; al personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese.».

Relazione illustrativa

Il presente intervento normativo mira a semplificare e accelerare il procedimento di nomina dei commissari del dissesto idrogeologico, fissando un termine per l'acquisizione dei pareri. Al fine accelerare gli interventi si consente ai commissari di avvalersi di uffici tecnici e amministrativi di Comuni, Regioni, e provveditorati interregionali.

Relazione tecnica

Non sono previsti oneri aggiuntivi.

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL LAVORO E PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

ART. 7.

(Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro quindici giorni dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine della formulazione della proposta di cui al periodo che precede, acquisisce, sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del Commissario straordinario e quello della Regione competente, che sono resi entro sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali la proposta del Ministro può es-

sere formulata anche senza i pareri richiesti. La proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è formulata entro quindici giorni dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta del comitato di esperti di cui al comma 5 ultimo periodo. Il piano di cui al comma 6 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano.»;

b) al comma 7, è aggiunto infine il seguente periodo: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma 5 conclude i procedimenti di riesame previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, costituisce integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale, e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-*octies* e 29-*nonies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.»;

c) al comma 8, le parole: «Fino all'approvazione del piano industriale di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione del decreto di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 7»;

d) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La progressiva adozione delle misure, prevista dal periodo precedente, si interpreta nel senso che la stessa è rispettata qualora sussistano tutte le seguenti condizioni: a) la qualità dell'aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall'A.R.P.A. risulti conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione commissariale; b) alla data di approvazione del piano, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il 70 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e prescrizioni. Il Commissario, entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 5, trasmette all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale una relazione che indica analiticamente i suddetti interventi.»;

e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale, al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, e di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal piano delle misure di risanamento ambientale e sanitario, e dal piano industriale di conformazione delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro novanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilità alla procedura medesima entro quarantacinque giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA il termine di conclusione della conferenza di servizi è sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale termine i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine può essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è adottata

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non è necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, culturale o paesaggistica, sulla proposta si pronuncia il Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate "volumi tecnici";

f) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. Durante la gestione commissariale, qualora vengano rispettate le prescrizioni dei piani di cui ai commi 5 e 6, nonché le previsioni di cui al comma 8, non si applicano, per atti o comportamenti imputabili alla gestione commissariale, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dette sanzioni, ove riferite a atti o comportamenti imputabili alla gestione precedente al commissariamento, si irrogano alle persone fisiche che abbiano posto in essere gli atti o comportamenti, e non possono essere poste a carico dell'impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento.»;

g) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Dopo l'approvazione del piano industriale, in relazione agli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, il titolare dell'impresa o il socio di maggioranza è diffidato dal commissario straordinario a mettere a disposizione le somme necessarie, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della diffida, mediante trasferimento su un conto intestato all'azienda commissariata. Le somme messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza, sono scomutate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. Ove il titolare dell'impresa o il socio di maggioranza non metta a disposizione del commissario straordinario, in tutto o in parte, le somme necessarie, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza, diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione di impatto ambientale. In caso di proscioglimento del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza da tali reati, le somme impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione di impatto ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza per detti reati, resta fermo l'eventuale credito dello Stato nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.».

Relazione illustrativa all'articolo 7

L'articolo in commento reca modifiche all'art. 1, d.l. n. 61/2013, resesi necessarie per esigenze emerse a seguito dell'applicazione pratica del citato art. 1 in relazione al commissariamento dell'ILVA.

La lettera a) ridisegna il procedimento di approvazione del piano ambientale, individuando meglio l'iter istruttorio e i tempi delle diverse fasi procedurali e attribuendo la competenza ad approvare il piano ambientale, nonché il conseguente piano industriale di conformazione delle attività produttive, a decreti del presidente del consiglio dei Ministri su proposta, rispettivamente, del Mi-

nistro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, avuto riguardo ai molteplici interessi, non solo strettamente ambientali e industriali toccati da tali piani. Per garantire che il periodo di "progressiva attuazione" suddetto abbia una durata certa e limitata, si prevede inoltre che l'approvazione del piano ambientale avvenga comunque entro il 28 febbraio 2014.

La lettera b) chiarisce la portata del piano ambientale rispetto alle autorizzazioni integrate ambientali su cui va ad incidere, e attua il necessario coordinamento tra i due strumenti.

La lettera c) novella l'art. 1, comma 8, d.l. n. 61/2013 eliminando una incongruenza della previsione attuale; infatti il dovere di progressiva attuazione dell'a.i.a. vale fino all'approvazione del piano ambientale e non, come ora è previsto, fino all'approvazione del piano industriale. Invero, il piano ambientale precede quello industriale, sicché una volta che c'è il piano ambientale, ma non ancora quello industriale, devono essere osservati i termini previsti dal piano ambientale e non quelli dell'a.i.a. originaria.

La lettera d) reca una interpretazione autentica dell'art. 1, comma 8, d.l. n. 61/2013, che impone al commissario straordinario di assicurare la progressiva attuazione dell'a.i.a. nelle more dell'approvazione del piano industriale.

Secondo l'intento del legislatore, reso evidente da una interpretazione sistematica, la "progressiva attuazione" non implica necessariamente il rispetto puntuale dei termini dell'a.i.a., in quanto il presupposto del commissariamento è stato il mancato rispetto dell'a.i.a., e pertanto il commissario straordinario che subentra si trova nella oggettiva impossibilità di rispettare i termini originari; a tal fine è prevista l'adozione di un piano ambientale che rimodula i termini originari. Nell'applicazione pratica della disposizione sono tuttavia insorte incertezze interpretative, e si è fatta strada anche l'interpretazione secondo cui "progressiva attuazione" significherebbe rispetto puntuale dei termini dell'a.i.a. da parte del commissario straordinario.

La disposizione di interpretazione autentica ancora a parametri quantitativi certi la nozione di "progressiva attuazione", che si ritiene ex lege sussistente qualora la qualità dell'aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall'Arpa, sia conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni normative e comunque non sia peggiorata dalla data di inizio della gestione commissariale, ed inoltre risultino avviati gli interventi necessari ad ottemperare almeno il 70% del numero complessivo delle prescrizioni delle a.i.a.

La lettera e) mira a risolvere il problema pratico che si determina quando l'a.i.a. impone, con le sue prescrizioni, la realizzazione di lavori o opere che a loro volta richiedono le più svariate autorizzazioni, permessi, nulla osta (permesso di costruire, dia, scia, nulla osta paesaggistico, etc.).

In tal caso il successo dell'a.i.a. rischia di essere vanificato a causa del groviglio di procedimenti amministrativi necessari a valle dell'a.i.a., che richiedono i tempi più disparati.

Il rimedio ipotizzato è una conferenza di servizi a valle dell'a.i.a., gestita a livello centrale, per risolvere in un'unica sede i problemi di coordinamento di un numero elevatissimo di procedimenti amministrativi (nel caso dell'ILVA di Taranto si stimano necessari circa quaranta procedimenti edilizi).

La lettera f) aggiunge nell'art. 1, d.l. n. 61/2013 un comma 9-bis volto a chiarire che le sanzioni speciali previste dal d.l. n. 207/2012 non si applicano durante la gestione commissariale ove vengano rispettati i piani ambientale e industriale nonché sia attuata la progressiva attuazione dell'a.i.a.

La lettera g) è volta ad inserire un comma 11-bis all'articolo 1 al fine di individuare un meccanismo che, in caso di imprese commissariate ai sensi del citato art. 1, consenta di porre a carico del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza il costo del risanamento ambientale nei casi in cui

sia certo il debito del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza come nel caso di autorizzazione integrata ambientale rimasta inattuata, al punto da rendere necessario il commissariamento. A tal fine, si consente al commissario straordinario di utilizzare le somme sequestrate a carico del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza anche per reati diversi da quelli ambientali, con un meccanismo che consente le compensazioni del caso e che garantisca, da un lato, che tutte e solo le somme dovute allo Stato siano versate dal titolare dell'impresa (sia quelle per l'attuazione dell'a.i.a. sia quelle dovute a seguito di eventuali condanne penali), e dall'altro lato, che le somme oggetto di sequestro siano utilizzabili solo dal commissario straordinario in vigenza del regime di commissariamento.

Relazione tecnica

L'articolo in esame, recando norme per la più celere attuazione dell'a.i.a., comunque nell'ambito di procedure vigenti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'amministrazione.

Peraltro è ipotizzabile un contenimento dei costi dell'azione amministrativa degli enti preposti in ragione della procedura semplificata prevista per la conferenza di servizi.

Inoltre, intervenendo sulle modalità di messa a disposizione delle somme, da parte del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza, per l'attuazione del piano di tutela ambientale e sanitaria, nonché sulle modalità di utilizzo delle somme sequestrate a carico del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza, non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 8.

(Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN).

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo l'articolo 2-quater, è aggiunto il seguente:

«ART. 2-quinquies – (Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN). - 1. Nell'area dello stabilimento Ilva di Taranto, limitatamente alle porzioni che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria avvengono nel rispetto dei commi che seguono.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati indifferibili ed urgenti, e devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri e modalità, al fine di non interferire con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate:

a) ogni singolo intervento deve essere comunicato alla Regione, alla Provincia, al Comune territorialmente competenti e all'A.R.P.A. Puglia almeno 10 giorni prima la data di inizio dei lavori, unitamente al relativo cronoprogramma;

b) nell'esecuzione degli interventi, con particolare riferimento all'attività di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della qualità delle acque sotterranee;

c) prima di realizzare ogni singolo intervento deve essere effettuato sul fondo scavo il campionamento del suolo superficiale per una profondità dal piano di fondo scavo di 0-1 metri, con le modalità previste al comma 3;

- d) se nel corso delle attività di scavo vengono rinvenuti rifiuti, il commissario straordinario ne dà comunicazione all'A.R.P.A. Puglia, prima di procedere alla rimozione ed al fine di effettuare le necessarie verifiche in contraddittorio prima della prosecuzione dell'intervento;
- e) se, all'esito degli accertamenti da effettuare ai sensi del comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il commissario straordinario ne dà comunicazione all'A.R.P.A. Puglia e procede agli idonei interventi garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC, prima di procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1;
- f) il suolo ed il sottosuolo conformi alle CSC possono essere riutilizzati in sito.

3. Il campionamento del suolo superficiale, di cui al comma 2, lettera c), deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) individuazione di celle uniformi per litologia di terreno;
- b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica;
- c) formazione di un unico campione composito per cella ottenuto dalla miscelazione delle aliquote;
- d) confronto della concentrazione misurata per il campione, che deve riguardare i medesimi analiti già ricercati in esecuzione del piano di caratterizzazione, con i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC);
- e) conservazione di un'aliquota di campione a disposizione dell'A.R.P.A. Puglia.

4. Nelle aree non caratterizzate o che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato valori per le matrici suolo o sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati solo previa verifica della compatibilità con i successivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che risulteranno necessari; tale verifica è effettuata da A.R.P.A. Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle modalità di esecuzione deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione del progetto dell'intervento. A tali fini il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce con A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A., un apposito protocollo tecnico operativo.».

Relazione illustrativa all'articolo 8

La disposizione, mediante l'introduzione di un nuovo articolo al d.l. n. 61/2013, mira ad accelerare i procedimenti di bonifica in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto.

Si prevede (comma 1) che, nelle aree per le quali la caratterizzazione esistente ha evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione del suolo e sottosuolo (CSC), prima della realizzazione delle opere previste dalle a.i.a. e dal piano delle misure ambientali e sanitarie, siano svolte indagini di approfondimento al fine di garantire che il sedime delle opere da realizzare sia ancora conforme a dette soglie e non necessiti di ulteriori interventi. Di dette indagini supplementari vengono stabilite (comma 3) le modalità attuative (individuazione di celle uniformi per litologia di terreno; campionamento di 0-1 dal piano di fondo scavo; prelievo di almeno due campioni per cella; formazione di un campione composito ottenuto per miscelazione; ricerca degli analiti nel campione composito ai fini della verifica del rispetto delle soglie di contaminazione). Una parte dei campioni viene conservata a disposizione dell'A.R.P.A. Puglia per ogni eventuale verifica.

Per assicurare che gli interventi in dette aree non interferiscano con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali, vengono previsti (comma 2), oltre alle predette indagini supplementari, l'adozione degli opportuni accorgimenti tecnici ed oneri di comunicazione preventiva agli Enti locali ed all'A.R.P.A. Puglia.

Nelle aree non ancora caratterizzate, ed in quelle nelle quali la caratterizzazione ha evidenziato un superamento delle CSC, si prevede (comma 4) che gli interventi possano essere realizzati a condi-

zione che non interferiscano con la bonifica da attuare. La relativa verifica e l'indicazione delle conseguenti modalità di esecuzione sono affidate ad A.R.P.A. Puglia, sulla base di un protocollo tecnico operativo definito con il Ministero dell'ambiente, sentito l' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Relazione tecnica

L'articolo in esame, recando criteri per gli interventi a carico dell'impresa per l'attuazione dell'a.i.a., non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'amministrazione.

ART. 9.

(Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria).

1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è aggiunto il seguente:

«ART. 65-bis. – *(Misure per la salvaguardia della continuità aziendale).* - In caso di reclamo previsto dall'articolo 65, comma 2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui all'articolo 54 ed ai commissari straordinari è attribuito il potere di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalità di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali nella more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio.».

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Relazione illustrativa all'articolo 9

La norma dispone la proroga dei termini di durata del programma ed il potere dei commissari, nei casi in cui le vendite di aziende in amministrazione straordinaria siano oggetto di controversie di natura giudiziale, di negoziare con l'acquirente modalità gestionali volte a garantire la ordinata prosecuzione dell'attività produttiva, nelle more della definizione del relativo giudizio.

La previsione è legata alla necessità di non arrecare pregiudizio alla attività produttiva in pendenza di un contenzioso avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 270/99, la validità degli atti di vendita di aziende o rami d'azienda posti in essere da una procedura di amministrazione straordinaria.

Infatti, nelle more del definitivo accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria della validità di detti atti ed in particolare in pendenza del reclamo, si pone il problema di evitare l'interruzione dell'attività produttiva, garantendo la facoltà delle parti contraenti di individuare convenzionalmente soluzioni gestionali atte a proseguire la gestione in attesa della definizione del giudizio pendente.

In difetto di tale norma, infatti, l'incertezza sulla sorte degli atti di disposizione compiuti dai commissari, si riverbera inevitabilmente sui rapporti con i terzi interessati alla gestione aziendale (finanziatori, committenti e clienti), mentre la procedura non dispone dei poteri gestionali a seguito della dichiarazione di cessazione dell'esercizio d'impresa, che consegue ex lege alla esecuzione del programma tramite la vendita dei complessi aziendali.

Grazie alle disposizioni in esame, la riapertura dei termini di durata del programma attribuisce ai commissari il potere di negoziare con il soggetto acquirente una soluzione transitoria di gestione dell'attività produttiva (gestione interinale, comodato etc.), impregiudicati gli esiti del contenzioso ed ovviamente fino alla definizione dello stesso.

Relazione tecnica

La norma, per il suo carattere ordinamentale, non prevede nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica, mentre, al contrario, è evidente che la finalità di mantenimento in vita di un'importante attività produttiva avrà un forte impatto positivo sulle future basi di imposta e consentirà quindi maggiori entrate fiscali.